



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI

INFORMAZIONE PROVVISORIA n. 21
Collegio n. 1

C.C. 26 Novembre 2020
Presidente: Margherita CASSANO
Relatore: Monica BONI
Estensore: Monica BONI
Ricorrente: Valentina LOVRIC
N.R.G.: 8016/2020

P.G.: Tomaso EPIDENDIO (parz. diff).

Questione controversa:

Se il condannato con sentenza pronunciata "in assenza" che intenda eccepire nullità assolute e insanabili derivanti dall'omessa citazione propria e/o del suo difensore nel procedimento di cognizione possa a tal fine adire il giudice dell'esecuzione, con richiesta ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., formulando questione sulla formazione del titolo esecutivo.

Soluzione adottata: negativa.

Questione controversa:

Se le nullità che abbiano riguardato la citazione dell'imputato e/o del difensore, coperte dal giudicato, pongano il condannato nella condizione di proporre richiesta di rescissione del giudicato, ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., allegando l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che, da quelle, sia derivata.

Soluzione adottata: affermativa.

Questione controversa:

Se, in caso di risposta negativa al primo quesito, la richiesta formulata dal condannato, perché sia dichiarata la non esecutività della sentenza (art. 670 cod. proc. pen.) in ragione di nullità che abbiano riguardato la citazione a giudizio nel procedimento di cognizione, sia riqualeficabile, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato.

Soluzione adottata: negativa.

Riferimenti normativi:

artt. 178, 179, 420-bis, 568, comma 5, 629-bis, 670 cod. proc. pen.

Il Presidente
Margherita Cassano



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI

INFORMAZIONE PROVVISORIA n. 22
Collegio n. 1-bis

P.U. 26 Novembre 2020
Presidente: Margherita CASSANO
Relatore: Giorgio FIDELBO
Estensore: Giorgio FIDELBO
Ricorrente: Lucie FIALOVA
N.R.G.: 32416/2019

P.G.: Piero Gaeta (diff.)

Questione controversa:

Se la causa di non punibilità di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen. sia o meno applicabile al convivente more uxorio.

Soluzione adottata:

Affermativa.

Riferimenti normativi:

Cost., artt 2 e 29; cod. pen., art. 384, comma primo.

Il Presidente
Margherita Cassano



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI

INFORMAZIONE PROVVISORIA n. 23

Collegio n. 1-bis

P.U. 26 Novembre 2020
Presidente: Margherita CASSANO
Relatore: Luca PISTORELLI
Estensore: Luca PISTORELLI
Ricorrente: Pierpaolo SANNA
N.R.G.: 3349/2020

P.G.: Giuseppina CASELLA (diff.)

Questione controversa:

Se la sospensione della prescrizione di cui all'art. 83, comma 3-*bis*, d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020, operi con riferimento ai soli procedimenti che, tra quelli pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, ovvero, invece, con riferimento a tutti i procedimenti comunque pendenti in detto periodo, anche se non pervenuti alla cancelleria tra le date suddette.

Soluzione adottata:

La sospensione della prescrizione di cui all'art. 83 comma 3-bis, d.l. n.18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020 opera esclusivamente con riferimento ai procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione che siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020.

Il corso della prescrizione è rimasto sospeso *ex lege*, ai sensi dei commi 1, 2 e 4 del citato art. 83, dal 9 marzo all'11 maggio 2020, nei procedimenti nei quali nel suddetto periodo era stata originariamente fissata udienza e questa sia stata rinviata ad una data successiva al termine del medesimo.

Analogamente, ai sensi del successivo comma 9 dello stesso art. 83, la prescrizione è rimasta sospesa dal 12 maggio al 30 giugno 2020 nei procedimenti in cui in tale periodo era stata fissata udienza e ne è stato disposto il rinvio a data successiva al termine del medesimo in esecuzione del provvedimento emesso dal capo dell'ufficio giudiziario ai sensi dell'art. 83, comma 7 lett. g).

Nel caso in cui il provvedimento *ex art.* 83, comma 7, lett. g) del citato decreto legge sia stato adottato successivamente al 12 maggio 2020, la sospensione decorre dalla data della sua adozione.

Le Sezioni Unite hanno, altresì, precisato che i due periodi di sospensione suindicati si sommano in riferimento al medesimo procedimento esclusivamente nell'ipotesi in cui l'udienza, originariamente fissata nel primo periodo di sospensione obbligatoria,



ORIGINALE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI

sia stata rinviata a data compresa nel secondo periodo e, quindi, ulteriormente rinviata in esecuzione del provvedimento del capo dell'ufficio.

Riferimenti normativi:

d.l. 18 marzo 2020 n. 18, art. 83; l. 24 aprile 2020, n. 27; cod. pen., artt. 157, 159, 161.

Il Presidente
Margherita Cassano